

N.17884 di repertorio n. 8895 di raccolta

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "LE DIMORE DEL QUARTETTO"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto novembre duemilasedici

8 novembre 2016

a Milano in viale Bianca Maria n.24,

davanti a me LUCA BARASSI notaio residente a Milano, iscritto
al collegio notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- **MONCADA FRANCESCA**, nata a Milano il giorno 7 gennaio 1965,
residente in Milano via San Vittore n. 40, cittadina italiana,
codice fiscale MNC FNC 65A47 F205Y;

- **MAGNOCAVALLO ANTONIO LODOVICO**, nato a Milano il giorno 11
aprile 1937, residente in Milano via Gabrio Serbelloni n. 8,
cittadino italiano, codice fiscale MGN NNL 37D11 F205D;

- **DUBINI NICOLO'**, nato a Milano il giorno 28 maggio 1948, re-
sidente in Albavilla via ai Ronchi n. 10, cittadino italiano,
codice fiscale DBN NCL 48E28 F205X.

Parti della identità personale delle quali sono certo che
convengono quanto segue:

1 - è costituita tra essi una associazione denominata **LE DIMO-
RE DEL QUARTETTO**.

2 - L'associazione ha sede legale in Milano, con indirizzo in
Via San Vittore n.40.

3 - L'associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e
la visibilità dei giovani quartetti e di altre giovani forma-
zioni di musica da camera, favorendone lo studio di gruppo in
luoghi dedicati e senza costi per loro, ospitati in Dimore
Storiche Italiane e in altre dimore e strutture con spazi ade-
guati, in Italia e all'estero, con impegno dei giovani ospita-
ti ad offrire una loro prestazione artistica al termine
dell'ospitalità.

Per il conseguimento dello scopo associativo, l'Associazione
potrà svolgere, direttamente e per il tramite di enti, anche
societari, partecipati, ogni attività strumentale, accessoria
e complementare, anche diretta al conseguimento di fondi, non-
ché concedere contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio
e organizzare manifestazioni, anche con accesso a pagamento.

L'Associazione svolge la sua attività in collaborazione con
l'Associazione Dimore Storiche Italiane e con altri enti pub-
blici e privati.

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-
li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-
rante la vita dell'Associazione.

L'Associazione attua le sue finalità senza limiti territoria-
li.

4 - L'associazione sarà retta dallo statuto che, da me letto
alle parti, si allega a quest'atto "A".

5 - Per la costituzione del fondo comune di cui all'articolo 5

REGISTRATO

**all'Agenzia
delle Entrate
1° Ufficio di Milano**

**il 09/11/2016
n° 37551
serie 1T
con euro 245,00**

dello statuto la fondatrice FRANCESCA MONCADA conferisce l'importo di euro 5.000,00.

6 - Il primo consiglio direttivo viene nominato in persona dei signori:

- MONCADA FRANCESCA, presidente;

- NICOLO' DUBINI e

- ANTONIO LODOVICO MAGNOCVALLO, consiglieri,

i quali restano in carica senza limiti di tempo, sino a rinuncia o revoca deliberata dall'assemblea per gravi motivi.

7 - Al presidente Francesca Moncada vengono attribuiti tutti i poteri per la ordinaria amministrazione della associazione fra cui, in particolare, quello di convenire la apertura di un conto corrente bancario nei termini, modalità e condizioni che determinerà con l'istituto bancario presso il quale il conto verrà aperto.

I soci fondatori, entro il 31 marzo 2017, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 dello statuto, potranno cooperare nel consiglio altri componenti nel numero massimo previsto dall'articolo 9.1 dello statuto.

8 - Il revisore dei conti, previsto dall'articolo 13 dello statuto, verrà nominato dall'assemblea che dovrà essere convocata a tale scopo entro il 30 giugno 2017.

9 - Il primo esercizio scadrà il 31 dicembre 2017.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti e viene sottoscritto alle ore 15.50.

Consta di un foglio scritto per tre pagine da me e da persona di mia fiducia.

F.to Francesca Moncada

F.to Antonio Lodovico Magnocavallo

F.to Nicolò Dubini

F.to LUCA BARASSI notaio

Allegato "A" al n. 17884/8895 di repertorio

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di diritto privato con la denominazione, che trae origine da un progetto avviato nel 2015/16 dall'Associazione Piero Farulli – La Musica un bene da restituire ONLUS,

LE DIMORE DEL QUARTETTO

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in via San Vittore, 40.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano è deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica di statuto.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la formazione e la visibilità dei giovani quartetti e di altre giovani formazioni di musica da camera, favorendone lo studio di gruppo in luoghi dedicati e senza costi per loro, ospitati in Dimore Storiche Italiane e in altre dimore e strutture con spazi adeguati, in Italia e all'estero, con impegno dei giovani ospitati ad offrire una loro prestazione artistica al termine dell'ospitalità.

L'Associazione svolge la sua attività in collaborazione con l'Associazione Dimore Storiche Italiane, con l'Associazione Piero Farulli – La Musica un bene da restituire ONLUS e con altri enti pubblici e privati.

L'Associazione non ha fini di lucro.

Per il conseguimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà svolgere, direttamente e per il tramite di enti, anche societari, partecipati, ogni attività strumentale, accessoria e complementare, anche diretta al conseguimento di fondi, nonché concedere contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzare manifestazioni, anche con accesso a pagamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione attua le sue finalità senza limiti territoriali.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - FONDO COMUNE

Il fondo comune per lo svolgimento dell'attività è costituito inizialmente dai conferimenti in denaro fatti da Fondatori.

Il fondo comune potrà essere incrementato dai contributi associativi, dagli altri contributi versati, anche a titolo di liberalità, all'Associazione, dai proventi dell'attività dell'Associazione e dagli avanzi di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo di decidere gli eventuali investimenti del fondo comune.

ART. 6 – SOCI

6.1. I Soci dell'Associazione si dividono in:

- a) Soci Fondatori: sono le persone e gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che sono nominati tali, anche successivamente, con deliberazione assunta a maggioranza dai Soci Fondatori.
- b) Soci Ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione versando la quota associativa periodica determinata dal consiglio direttivo.

- c) Soci Sostenitori: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione versando la quota associativa periodica determinata dal consiglio direttivo.
- d) Soci d'Onore: sono le persone o gli enti ai quali il consiglio direttivo attribuisce tale qualità, anche senza versamento di contributo associativo, per il contributo personale, di opera o di prestigio, dato all'Associazione.
- e) Soci Benemeriti: sono le persone e gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con liberalità od attività personale.

I Soci Benemeriti e d'Onore possono essere altresì Soci Fondatori, Ordinari o Sostenitori.

I Soci hanno uguali diritti verso l'Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, salvo quanto previsto nell'articolo 9.1.

I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall'Associazione.

6.2. L'adesione dei Soci Ordinari e Sostenitori ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile, da parte del consiglio.

I Soci Ordinari e Sostenitori che non abbiano versato la quota associativa periodica entro il termine, non inferiore a 30 giorni, stabilito dal consiglio direttivo e comunicato a loro con lettera spedita tramite servizio postale o agenzia di recapito o fax o posta elettronica, decadono automaticamente dall'associazione.

6.3. Si perde la qualità di Socio:

- a) per decesso;
- b) per aver mancato al pagamento della quota associativa anche dopo l'invito espresso del consiglio nei modi previsti dall'art. 6.2;
- c) per dimissioni comunicate con lettera spedita per raccomandata AR o fax o posta elettronica con conferma di ricevimento, che avranno effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché comunicate entro il 30 settembre dell'anno stesso;
- d) per esclusione deliberata dall'assemblea dei Soci in seguito ad azioni disonorevoli del Socio ovvero per altri gravi motivi.

6.5. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non può essere rivalutata. I Soci non hanno, neppure dal momento in cui non fanno più parte dell'Associazione, alcun diritto sui beni dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente e, se nominato, il vice presidente;
- d) il revisore dei conti.

ART. 8 - ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea è costituita dai Soci di tutte le categorie di cui all'art. 6.

I Soci ordinari e sostenitori possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta.

Nessuno potrà rappresentare per procura più di tre Soci.

8.2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio, sulla nomina dei consiglieri di competenza dell'assemblea, sulla nomina del revisore dei conti,

sui regolamenti dell'Associazione proposti dal consiglio direttivo e su ogni altra questione sottoposta dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.

8.3. L'assemblea è convocata dal presidente su deliberazione del consiglio direttivo e comunque quando gliene sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta con avviso spedito per posta, o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo.

8.4. L'assemblea ordinaria e, salvo quanto previsto nel successivo comma di questo articolo 8.4, straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, ad eccezione delle delibere di modifica dello statuto, che, in deroga all'art. 21, 2° comma c.c., sono valide se prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti e di scioglimento dell'associazione, per la cui validità occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

8.5. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano nella carica.

Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea, che nel caso di assemblea straordinaria, è un notaio.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da cinque a nove componenti, nel numero determinato periodicamente dall'assemblea, nominati come segue:

- a) tre consiglieri sono nominati, a maggioranza, dai Soci Fondatori;
- b) un consigliere (o due, nel caso il consiglio sia composto da più di cinque consiglieri) è nominato dall'assemblea dei Soci;
- c) un consigliere è nominato dal presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, con facoltà di auto designazione;
- d) gli altri consiglieri sono cooptati a maggioranza dai componenti del consiglio in carica.

I consiglieri nominati dai Fondatori in atto costitutivo rimangono in carica sino a loro rinuncia o revoca deliberata dall'assemblea per gravi motivi; gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

I consiglieri cessati dall'incarico, per qualsivoglia motivo, prima del termine di cui al precedente comma saranno sostituiti con le medesime modalità con le quali sono stati nominati.

La temporanea mancanza di consiglieri non impedisce la piena attività del consiglio finché rimane in carica la maggioranza dei consiglieri.

9.2. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall'incarico.

9.3. L'incarico di consigliere è gratuito, salvo l'eventuale compenso deliberato dal consiglio direttivo, col rimborso delle relative spese, per lo svolgimento di funzioni delegate dal consiglio stesso.

ART. 10 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione senza eccezione di sorta per l'attuazione dello scopo di cui all'articolo 3 e per ogni attività patrimoniale e finanziaria.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente ed eventualmente il vice presidente e può nominare un segretario, anche con funzioni di tesoriere.

Il consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell'attività dell'associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Il consiglio può nominare comitati d'onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni.

ART. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno spedita, anche per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso il presidente ne ritenga l'urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente della riunione.

La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, da altro consigliere designato dal consiglio.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente ed il vice presidente, se nominato, hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

ART. 13 - IL REVISORE DEI CONTI

L'assemblea nomina, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall'art. 2397 c.c., ovvero fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, il revisore dei conti, che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto dell'esercizio prima che sia sottoposto all'assemblea e può assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Il Revisore dei Conti è nominato per un periodo di tre anni, resta in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e può essere rieletto.

ART. 14 - ESERCIZIO E RENDICONTO

L'esercizio dell'associazione inizia il primo gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio redige il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone all'approvazione dei Soci con le modalità stabilite dall'articolo 8.

ART. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea nomina un liquidatore e il patrimonio dell'associazione sarà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 36 e seguenti del codice civile.

F.to Francesca Moncada

F.to Antonio Lodovico Magnocavallo

F.to Nicolo' Dubini

F.to LUCA BARASSI notaio